

L'arrivata di...

ASSOCIAZIONE GENERALE
DI
MUTUO SOCCORSO
FRA GLI OPERAI D'AMBO I SESSI
DI
PONT CANAVESE



CUORGNÉ 1889
TIPOGRAFIA E LIBRERIA FRATELLI VASSALLO

STATUTO DEL REGNO

DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI

Art. 32. È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica.

Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici o aperti al pubblico i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.

BASI GENERALI

SUL COMPONENTO

DELL'ASSOCIAZIONE GENERALE

Art. 1. In base al diritto d'associazione proclamato dall'articolo 32 dello Statuto del Regno, in Pont Canavese è istituita un'ASSOCIAZIONE GENERALE DI MUTUO SOCCORSO FRA GLI OPERAI D'AMBO I SESSI, i quali separatamente per sesso formeranno Società, cioè Società maschile e Società femminile.

Art. 2. Ogni Società amministrerà i suoi fondi separatamente a tenore del suo Regolamento.

Art. 3. La Società femminile però nella sua Amministrazione avrà speciale assistenza di due membri operai col titolo di Direttori, i quali saranno dalla medesima eletti ogni anno.

SOCIETÀ MASCHILE

CERTIFICATO D'AMMISSIONE

24 N. 130 940

Il cittadino *Enrietti Michele*
figlio del fu *Francesco*
nato a *Veduggio*
il *gennaio 1830*
di professione *muratore*
domiciliato a *Pont 13*
in seguito a deliberazione del Consiglio d'Amministrazione delli *luglio 1877*
fu ammesso nella Società come socio *effettivo*
col pagamento di L. *tre* per diritto d'ammissione.

Pont Canavese *2 febbraio* 1898

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Handrotto

ELENCO DEI SOCI FONDATORI

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 Bonatto Giacinto | 33 Rastello Gio. Battista |
| 2 Cortese Luigi | 34 Cosetti Giacomo |
| 3 Corrubolo Ferd. | 35 Fasana Giovanni |
| 4 Cortese Giuseppe | 36 Poletti Gius. fu Carlo |
| 5 Cresto Antonio | 37 Cavalli Francesco |
| 6 Rossio Giusta Andr. | 38 Bertogliatti Giuseppe |
| 7 Porro Vittorio | 39 Rossi Luigi |
| 8 Buffo Stefano | 40 Chiabotti Melchiorre |
| 9 Vironda Gio. Batt. | 41 Pignocco Enrico |
| 10 Rossio-Piassot Ant. | 42 Panier-Bagat Giac. |
| 11 Sartoris Augusto | 43 Dettoni Gio. Batt. |
| 12 Vivenza Giovanni | 44 Mainello Giovanni |
| 13 Gaudrone Antonio | 45 Valerio Paolo |
| 14 Barinotto Paolo | 46 Alesoni Giulio |
| 15 Bonatti Giovanni | 47 Merli Giuseppe |
| 16 Osmanville Giacinto | 48 Manzoni Giacomo |
| 17 Rolando Federico | 49 Bogino Domenico |
| 18 Antoniotti Giovanni | 50 Cibrario Antonio |
| 19 Antoniotti Luigi | 51 Fiorio Giacomo |
| 20 Gianotti Gius. Ant. | 52 Capello Giovanni |
| 21 Rastello Piet. di Carl. | 53 Valerio Giuseppe |
| 22 Carignano Agostino | 54 Vallero Antonio |
| 23 Borgialli Matteo | 55 Giacoletto Antonio |
| 24 Vercellini Gio. Batt. | 56 Aimone Felice |
| 25 Oberto Vincenzo | 57 Danzero Andrea |
| 26 Buffo Luigi | 58 Leonardo Michele |
| 27 Buffo Antonio | 59 Gallo-Lassere Fr. Gius. |
| 28 Regano Giuseppe | 60 Gallo-Lass. Piet. Bern. |
| 29 Bazzarone Domen. | 61 Rossio-Piassot Angelo
(di G. |
| 30 Bazzarone Giacomo | 62 Fiorio Melchiorre |
| 31 Richetta Carlo | 63 Sandretto Locanin D. |
| 32 Gavi Giuseppe Ant. | 64 Gallo-Lassere G. Batt. |

REGOLAMENTO

Scopo ed Amministrazione

Art. 1. I soci operai componenti la Società maschile, hanno per iscopo d'aiutarsi a vicenda :

1. Col mutuo soccorso in caso di malattia, d'inabilità al lavoro ed in caso di decesso.

2. Colla previdenza per la necessaria alimentazione e coll'istruzione.

Art. 2. Sono considerati operai tutti coloro che non hanno qualità civile, cioè che prestano la loro opera giornaliera ad un artista o capo-negozi, e questi medesimi purchè non diano lavoro a più di cinque persone.

Art. 3. I cittadini non contemplati nella classe operaia, come all'articolo antecedente, purchè concorrano a sostenere la Società, col pagamento delle contribuzioni mensili o con offerte, potranno parimenti far parte della medesima però come soci onorari e benemeriti.

Tali soci saranno iscritti in apposito Elenco che si terrà affisso nella sala delle adunanze ad ornamento della medesima e ricordo delle loro beneficenze.

Art. 4. Gli operai di ciascuna professione raggiungendo il numero di venti, formeranno classe ed eleggeranno annualmente nel loro seno un membro a consigliere.

Art. 5. Le classi poi che non raggiungeranno il numero di venti si uniranno alla classe più approssimativa che conti minor numero di soci

Art. 6 La Società è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione, da un Segretario contabile e da un Cassiere, e rappresentata da una Direzione sotto l'alta sorveglianza d'un Consiglio superiore.

Art. 7. Il Consiglio potrà lasciare incarico a Commissioni speciali, dietro sorveglianza della Direzione, d'amministrare istituzioni particolari istituite e da istituirsi nel seno della Società.

Art. 8. Il Consiglio superiore sarà composto di cinque membri, cioè del Presidente Onorario e di quattro membri Ispettori.

Art. 9. La Direzione è composta del Presidente effettivo, di due Vice-Presidenti e due Controllori unitamente al Segretario.

Art. 10. Il Consiglio d'Amministrazione si compone dei Consiglieri di ciascuna classe e della Direzione.

Art. 11. Le Commissioni tanto temporarie che permanenti si comporranno di quel numero di membri necessari al disimpegno degli affari, sempre però in numero dispari; uno dei membri sarà nominato Capo Amministratore e Relatore.

Ammissioni

Art. 12. Gli aspiranti operai che saranno ammessi nella Società, prenderanno denominazione di soci effettivi, partecipanti ed onorari.

Art. 13. Per essere Socio effettivo ogni aspirante dovrà aver raggiunto l'età d'anni 16 e non oltrepassare i 60: aver un certificato comprovante la sua condotta morale e che non sia incorso in pene criminali per furto, truffa od attentato ai buoni costumi; le fedì di nascita, domicilio e sanità.

Art. 14. L'aspirante munito dei predetti documenti si presenterà personalmente alla Direzione, la quale in appoggio a tali documenti lo presenterà al Consiglio per ammetterlo con apposita votazione a maggioranza di due terzi dei voti, alla pubblicazione.

Art. 15. La pubblicazione dell'aspirante sarà fatta nella sala delle adunanze od in altro luogo stabilito dal Consiglio per quindici giorni consecutivi, i quali trascorsi, se non vi sono osservazioni, il Consiglio nuovamente con apposita votazione segreta a maggioranza di due terzi dei voti, proclamerà la sua ammissione, la quale gli verrà annunciata dalla Direzione, essendo in questa votazione esclusa la presenza dell'aspirante.

Art. 16. Presentandosi osservazioni sulla domanda d'ammissione d'un aspirante, la Direzione dietro accurato esame si accerterà della verità delle medesime, poscia riferirà al Consiglio, il quale, convocato in adunanza privata, deciderà sul merito delle medesime, semprechè non si contravvenga alle disposizioni dell'articolo 20.

Art. 17. Può essere accettato come socio partecipante quell'operaio che abbia residenza temporaria a Pont, oppure non abbia raggiunto l'età voluta dal Regolamento per essere socio effettivo, ovvero ancora che per cagione di età già troppo avanzata non possa o non voglia essere ammesso a socio effettivo.

Art. 18. Per essere socio onorario, l'aspirante invece può essere ammesso senza distinzione d'età con una sola votazione parimenti a maggioranza di due terzi dei voti purchè rivesta qualità civili e sia di conoscenza personale di due o più membri amministratori i quali possano

comprovare la sua condotta morale.

Art. 19. Sarà proclamato socio benemerito ogni socio onorario che avrà pagato venti anni consecutivi, il contributo annuo di lire dodici.

Art. 20. Non potranno in nessun caso essere ammessi alla votazione e far parte della Società le persone che non hanno buona stima e riputazione presso al pubblico, che siano notoriamente conosciuti d'una condotta equivoca ed immorale, o che siano stati condannati a pene criminali per furto, truffa od attentato ai buoni costumi.

Art. 21. I soci ammessi che per altri delitti non contemplati nell'articolo precedente, incorreranno in pene criminali per un tempo non maggiore d'un mese di carcere, s'intenderanno decaduti dalla qualità di socio, costoro però dopo scontata la pena potranno di nuovo essere ammessi sempreché facciano domanda secondo le disposizioni degli articoli, 13, 14 e 15.

Art. 22. Nel caso che un socio partecipante od onorario desideri essere socio effettivo, sulla presentazione dei documenti richiesti e necessari per essere socio effettivo, sarà ammesso alla pubblicazione come all'articolo 15 e nella seduta susseguente nelle condizioni dello stesso articolo si proclamerà la sua ammissione.

Doveri e diritti dei soci

Art. 23. Gli operai ammessi nella Società sono indispensabilmente tenuti.

1. Di condurre una vita esemplare, operosa e morale da onesto cittadino.

2. Di scrupolosamente osservare tutte e singole le disposizioni Regolamentari e tutte le nuove

deliberazioni tanto sociali che consigliari.

3. Di pagare puntualmente a mani del Cassiere le quote mensili dietro presentazione del proprio libretto, di cui saranno muniti all'atto della loro ammissione per averne la debita ricevuta.

Art. 24. La quota mensile di ciascun socio in generale è fissata in L. 1.00 la quale non potrà essere aumentata nè diminuita.

Art. 25 I soci operai che saranno ammessi come soci effettivi per essere considerati come tali effettivamente, dovranno pagare un diritto d'ammissione nelle basi seguenti, cioè:

Dagli anni	16 ai 30	L. 1.00
»	31 ai 35	» 2.00
»	36 ai 40	» 3.00
»	41 ai 45	» 5.00
»	46 ai 50	» 10.00
»	51 ai 55	» 20.00
»	56 ai 60	» 30.00

Art. 26. Il diritto d'ammissione come sopra potrà essere pagato con dilazione di tempo, però non maggiore di 6 mesi; in tal caso il socio non sarà più effettivo, se non dopo completato il pagamento d'ammissione.

Art. 27. Il socio che alla fine dei sei mesi non avrà intieramente pagato il diritto d'ammissione, perderà ogni diritto alla qualità di socio effettivo; potrà però continuare a far parte della Società come socio partecipante sempreché soddisfi ai prescritti pagamenti.

Art. 28. I soci effettivi potranno in base alle disposizioni regolamentari godere di tutti i benefici sociali istituiti e da istituirsi in seno della Società, ed essi soli potranno disimpegnare alle cariche amministrative della medesima, fatta

eccezione però ai due Controllori i quali potranno anche essere scelti fra i soci onorari.

Art. 29. I soci operai che non pagheranno diritto d'ammissione, cioè i soci onorari o partecipanti godranno solo dei benefici di previdenza ed istruzione.

Art. 30. Le vedove dei soci effettivi che non passino in seconde nozze e gli orfani parimenti dei soci effettivi, minori d'anni 12, potranno godere dei benefici di previdenza ed istruzione, sempre però dietro speciale ed individuale permesso da accordarsi dal Consiglio in ogni 6 mesi.

Art. 31. I soci che trascureranno il pagamento delle quote mensili come all'articolo 23 per due mesi, saranno considerati morosi e come tali resteranno privi d'ogni beneficio sociale per il mese successivo.

Art. 32. I soci che trascureranno tale pagamento per tre mesi decadranno dalla qualità di socio, e come tali privi definitivamente d'ogni beneficio.

Art. 33. I soci in trascuranza come ai due articoli precedenti od altrimenti, che abbiano motivi legittimi, cagionanti il loro ritardo, potranno presentarsi all'Amministrazione entro il primo mese, la quale in vista dell'impossibilità riconosciuta convalidando con apposita deliberazione le giustificazioni presentate riammetterà di nuovo il socio al diritto dei benefici perduti.

Art. 34. Il pagamento delle quote mensili di cui alli articoli 31 e 32, non s'intenderà trascurato che dopo trascorsa la prima domenica d'ogni mese.

Art. 35. I soci decaduti che vorranno di nuovo far parte della Società prima che siano trascorsi sei mesi, potranno essere riammessi mediante

consenso del Consiglio, e che paghino un nuovo diritto d'ammissione e le quote scadute.

Art. 36. I soci decaduti oltre a 6 mesi volendo di nuovo far parte della Società saranno considerati come nuovi aspiranti.

Art. 37. I soci decaduti e riammessi come all'articolo 35 rientreranno nei loro diritti di sussidio due mesi dopo effettuati i pagamenti di cui allo stesso articolo.

Art. 38. I soci chiamati alla leva militare, o partiti generosamente per una Guerra Nazionale, dal momento della loro partenza cesseranno dai loro doveri e diritti verso la Società.

Art. 39. Ritornando dal servizio, purchè in salute, e che rendano consapevole la Direzione del loro arrivo, colla presentazione dei relativi documenti, saranno riammessi nei loro diritti e doveri, e sarà loro computato il tempo d'anzianità per tale servizio.

Art. 40. Trascurando tale notificazione oltre ad un mese dal loro arrivo perderanno ogni diritto verso la Società; volendo dopo tale decadenza di nuovo far parte della medesima saranno considerati come nuovi aspiranti.

Art. 41. Il socio, il quale si stabilisca fuori di questo Mandamento, potrà continuare a far parte della Società purchè avvisi la Direzione del cambiamento di residenza, soddisfi regolarmente ai suoi doveri ed in caso di malattia si uniformi al prescritto dell'art. 105 Fondo Attivo; la Direzione annoterà in apposito registro le domande di cambiamento di residenza presentate dai soci.

Art. 42. Le spese di trasmissione di denaro sotto qualsiasi rapporto e dei voluti recapiti e di corrispondenza aderente, sono a carico del socio.

Adunanze e loro attribuzioni

Art. 43. La Società si riunisce in adunanza generale:

1. Per la nomina del Presidente effettivo e Vice - Presidenti;

2. Per la nomina dei Consiglieri di ciascuna classe;

3. Per avere conoscenza delle entrate ed uscite d'ogni semestre;

4. Per provvedere ad ogni altro bisogno sociale, non previsto dal Regolamento, ivi compresi i provvedimenti per spendere i fondi sociali.

Art. 44. Le adunanze generali della Società sono stabilite dal Consiglio d'Amministrazione e pubblicate con appositi manifesti una settimana prima, per indicare ai soci l'argomento, il giorno ed ora dell'adunanza.

Art. 45. Le adunanze generali della Società sono valevoli a qualunque numero dei soci presenti purchè pubblicate in tempo opportuno come all'articolo precedente.

Art. 46. Il Consiglio d'Amministrazione dovendo vegliare al buon andamento generale della Società e provvedere a tutti i suoi bisogni, si riunirà in seduta ordinaria il primo e terzo sabato d'ogni mese, ed all'ora stabilita dal medesimo; ed in seduta straordinaria sempre quando i bisogni lo richiedano dietro convocazione ordinata dalla Direzione.

Art. 47. Nelle sedute straordinarie tratterà sul solo argomento posto all'ordine del giorno, ogni altra deliberazione è nulla.

Art. 48. Le adunanze del Consiglio non sono valide se non si trovano presenti la metà dei

membri Consiglieri, alla seconda adunanza a qualunque numero dei presenti saranno valide le deliberazioni prese, con che si trattino i soli argomenti di cui dovevasi trattare nella prima.

Art. 49. Nelle adunanze del Consiglio tutti i soci hanno diritto d'intervenire, assistere alle sue deliberazioni e fare quelle osservazioni che crederanno utili sull'argomento in discussione, prima però che la discussione pubblica sia dichiarata chiusa.

Art. 50. Nessuno potrà prendere la parola se non gli è accordata dal Presidente; di regola generale non dovrà concedersi più di tre volte sullo stesso argomento, salvo che il Presidente creda conveniente ed utile concederla ulteriormente.

Art. 51. Chiusa la pubblica discussione d'un argomento e durante le conclusioni del Consiglio non saranno più ammesse le osservazioni dei soci che non sono interessati o che non facciano parte dell'Amministrazione; nè in verun modo sarà permesso d'incagliare le operazioni; si dovrà invece osservare uno stretto silenzio.

Art. 52. I soci che trasgrediranno le prescrizioni degli articoli precedenti o che turberanno l'ordine e la tranquillità delle adunanze in qualsiasi modo, saranno per la prima volta chiamati all'ordine dal Presidente, in caso di reitinenza all'invito del Presidente saranno sospesi dai benefici sociali per un mese estensibile a tre; e se per caso continuassero per la terza volta saranno sospesi da tre a 6 mesi; previa apposita ed istantanea deliberazione del Consiglio; od altrimenti sospesi d'assistere alle adunanze per il tempo determinato e stabilito dal Consiglio.

Art. 53. La Direzione dovendo dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e provvedere a

quegli altri bisogni di Società di sua spettanza, si riunirà sempre quando i bisogni lo richiedano dietro convoca ordinata dal Presidente.

Art. 54. Le adunanze della Direzione sono private, nessuno potrà prendervi parte a meno che siano dalla medesima chiamati per qualche schiarimento od altro bisogno.

Art. 55. La Direzione soprintende a tutti gli affari della Società; quindi eserciterà la necessaria vigilanza su tutti gl'impiegati sociali, assisterà le commissioni di permanenza con voce consultiva in ogni loro decisione di provvedimento, procurerà che in ogni mese si presentino al Consiglio i rendiconti ed infine esaminerà accuratamente ogni petizione o domanda sia iscritto che altrimenti e sottoscrizione diretta alla Società od al Consiglio per riferire poscia al medesimo il suo giudizio in merito e fare se d'opo le sue proposte per gli opportuni provvedimenti.

Art. 56. Le Commissioni di Permanenza, avendo speciale incarico di provvedere ai bisogni delle istituzioni di cui ne hanno l'amministrazione, si riuniranno parimenti sempre quando i bisogni lo richiedano coll'assistenza della Direzione.

Art. 57. Le attribuzioni delle Commissioni di permanenza e conseguentemente d'ogni speciale istituzione saranno stabilite da appositi Regolamenti redatti dal Consiglio.

Art. 58. Le decisioni tanto della Direzione che delle Commissioni di permanenza non saranno valedoli se non si trovano presenti in numero di maggioranza.

Attribuzioni e nomina degli Amministratori

Art. 59. Il Consiglio Superiore ed in partico-

lar modo il suo Capo in persona del Presidente Onorario della Società, nell'alta sua carica d'Economo ed Ispettore Generale della Società di comune accordo ai quattro membri Ispettori:

1. Veglierà che da tutti gli amministratori sociali si osservino rigorosamente tutte e singole le disposizioni regolamentari sotto ogni rapporto.

2. Darà il suo parere ad ogni nuovo provvedimento sociale a stabilirsi.

3. Deciderà inappellabilmente sopra ogni controversia che possa insorgere nel seno della Società tanto fra amministrati che amministrandi ec.

4. Procurerà che mensilmente dai membri Ispettori sieno verificate e controllate le contabilità sociali, di cui glie ne sarà dato copia conforme.

Art. 60. I Membri del Consiglio Superiore sono nominati dal Consiglio d'Amministrazione a seconda del bisogno.

Art. 61. Il Presidente effettivo come Capo Amministratore della Società, ha la direzione generale di tutti gli affari, presiede alle adunanze, mantiene l'ordine e decoro nelle discussioni, fa le proposte che crede utili e convenienti nell'interesse della Società, osserva e fa osservare le disposizioni regolamentari, firma e vidima col bollo della Società di cui è depositario ogni e qualunque atto sociale ed ordine di pagamento; distribuisce fra i membri della Direzione le incombenze d'amministrazione straordinaria nei casi d'urgenza.

Art. 62. Il Presidente effettivo della Società è nominato verso la fine d'ogni anno in apposita adunanza generale dei soci a maggioranza assoluta di voti, che s'intende a due terzi dei voti

fra i votanti.

Art. 63. Non ottenendosi la maggioranza suddetta nella prima adunanza si procederà al ballottaggio in adunanza generale a tenersi entro gli otto giorni successivi fra i due candidati che avranno riportati maggiori voti.

Art. 64. Per la nomina del Presidente, la Società accorda il diritto di votazione ai soli soci effettivi.

Art. 65. I due Vice-Presidenti per ordine d'anzianità nei casi di mancanza ed assenza del Presidente faranno le sue veci; i medesimi altrimenti sono considerati come Consiglieri delegati e quindi come tali hanno le stesse attribuzioni dei Consiglieri.

Art. 66. I due Vice - Presidenti sono parimenti nominati annualmente in adunanza generale a maggioranza relativa dopo convalidata l'elezione del Presidente.

Art. 67. I due Controllori verificheranno ogni mese dopo la chiusura dei conti i fondi esistenti presso i Cassieri del magazzino di previdenza, e dell'Amministrazione, i loro registri come pure quelli dei due Segretari sui quali apporranno la data e la loro firma; oltre queste verifiche di fine mese essi potranno farne altre a loro piacimento; a tal'effetto i Segretari e Cassieri dovranno sulla loro semplice domanda presentare i registri ed i fondi di cassa.

Art. 68. Li stessi Controllori dovranno assistere alla compilazione degli inventari mensili, accertarsi dell'esattezza dei diversi pesi e misure ad uso del magazzino, assicurarsi che il prezzo della merce in vendita sia quello fissato dalla Commissione; uno d'essi dovrà sempre assistere la medesima nella compera della merce e nella consegna di queste al Magazziniere;

trovando qualche irregolarità nei registri dei Cassieri o Segretari dovranno subito prevenirne per iscritto il Presidente od in sua assenza un Vice-Presidente, il quale di questa denuncia loro rilascerà ricevuta; sarà debito del Presidente e dei due Vice - Presidenti, coadiuvati, se lo credono bene, da tre soci, apportare pronta ammenda all'errore accennato.

Art. 69. Il Segretario deve conservare e custodire tutti i titoli e carte sociali, redigere in verbali ogni deliberazione tanto della Società che del Consiglio, compilare in apposito registro i rendiconti mensili che presenterà al Consiglio in ogni seconda seduta del mese, come parimenti alla fine d'ogni semestre il rendiconto semestrale, spedire i mandati di sussidio ed altri di pagamento, tenere in ordine l'iscrizione generale dei soci e tutte le altre registrazioni necessarie tanto sociali che d'ogni istituzione particolare, e pubblicare mensilmente i soci morosi e decaduti.

Art. 70. Il Cassiere ha speciale incarico di ricevere le quote mensili dei soci e tutti gli altri introiti tanto sociali che particolari di cui per scarico d'ognuno dovrà rilasciarne la relativa quitanza, di pagare i vaglia di sussidio e mandati di pagamento purchè sempre firmati e vidimati dal Presidente o da chi incaricato e dal Segretario, di tenere i registri necessari per annotarvi dettagliatamente e separatamente per ogni partita le esazioni e pagamenti riepilogati e bilanciati in ogni mese acciò si veda in ogni partita quale sia il fondo di cassa.

Art. 71. Il denaro sopravvanzante del fondo corrente stabilito dal Consiglio d'Amministrazione per ogni partita, sarà dal Cassiere versato ed impiegato nel modo prescritto dal medesimo.

Art. 72. Il Segretario ed il Cassiere saranno nominati dal Consiglio a seconda del bisogno, i medesimi potranno in caso d'impedimento e sotto la loro responsabilità essere rappresentati da altri impiegati e ciò sempre di comune accordo colla Direzione.

Art. 73. Il Segretario e Cassiere saranno ambidue soggetti ad un deposito in numerario nella somma stabilita dal Regolamento Sociale del quale sarà corrisposto lo stesso interesse che la Società percepisce dal suo capitale.

Art. 74. I Consiglieri sono incaricati di vegliare sopra tutto ciò che riguarda la condizione dei soci compresi nella loro classe ed interessarsi zelantemente sui reclami e domande che loro vengono fatte dai medesimi, col riferire, se d'uopo, al Consiglio ed alla Direzione per gli opportuni provvedimenti; devono assistere a tutte le sedute del Consiglio e patrocinare conscienziosamente nelle deliberazioni, tanto nell'interesse della classe che della Società in generale.

Art. 75. I Consiglieri sono nominati annualmente in adunanza generale come all'articolo 4, a maggioranza relativa, essi durano in carica un anno, se ne rinnova l'elezione per metà in ogni 6 mesi, gli scadenti sono ineleggibili per l'anno successivo.

Art. 76. L'elezione dei Consiglieri non sarà valida se alla prima votazione non si trovano presenti dieci soci della classe ed alla seconda cinque, in caso di trascuranza in amendue le votazioni la nomina sarà fatta dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 77. I membri di qualsiasi Commissione tanto temporaria che permanente devono pari-

menti con tutta efficacia, zelo ed imparzialità interessarsi per stabilire di comune accordo ed a maggioranza i provvedimenti necessari e richiesti dalle cariche di cui sono investiti.

Art. 78. La nomina dei membri della Commissione è fatta dal Consiglio, cioè se temporarie a seconda dei bisogni, e se permanenti in ogni sei mesi verso la fine del semestre.

Art. 79. I membri amministratori cesseranno dalla loro carica al momento che la nomina dei nuovi eletti sarà convalidata e che i medesimi prenderanno posto; in tale circostanza i membri scadenti rimetteranno agli entranti i documenti aderenti alla carica di cui saranno stati depositari.

Art. 80. Gli amministratori effettivi di qualsiasi carica che senza causa legittima fatta conoscere al Consiglio mancheranno di presenza ai loro impegni per tre volte consecutive, o che vengano giustificati d'aver compromesso l'interesse di cui ne hanno l'incarico, come altresì ogni altra mancanza, saranno immediatamente sciolti dalla loro carica, e soggetti ai provvedimenti che verranno presi dal Consiglio, cioè:

S'è carica onorifica, alla sospensione dei benefici sociali determinati e stabiliti dal Consiglio ed anche se all'uopo, all'esclusione totale di tutti i benefici.

S'è per carica retribuita, alle passibilità o multe che parimenti verranno stabilite dal Consiglio, oltre al risarcimento dei danni, se d'uopo.

Disposizioni Generali

Art. 81. La Società provvede ai suoi bisogni finanziari mediante riparto e distribuzione dei

suoi proventi nel modo seguente, cioè;

Art. 82. Coi proventi dei soci effettivi si formerà un Fondo Attivo che sarà per provvedere un sussidio nei casi di malattia e decesso dei soci, ai bisogni necessari per l'istituzione del magazzino di previdenza ed a tutti gli altri bisogni occorrenti in Società.

Art. 83. Coi proventi dei soci Onorari e Benemeriti si formerà un Fondo di Riserva, il di cui reddito sarà per provvedere nei modi stabiliti, un sussidio agl'inabili al lavoro per vecchiaia o per malattie incurabili a cui il Fondo Attivo non possa provvedere.

Art. 84. Ogni istituzione di beneficenza sociale, avrà sua contabilità particolare d'entrata ed uscita.

Art. 85. I soci che in qualsiasi modo abuseranno dei benefici sociali di cui la Società gli accorda, o che trascureranno, se chiamati dal Presidente, di presentarsi alle sue interpellanze come parimenti coloro che comprometteranno l'onore d'un membro qualsiasi della Società con calunnie od in qualsiasi altro modo, saranno soggetti alla sospensione dei benefici sociali nei modi a stabilirsi dal Consiglio con apposita deliberazione, la di cui applicazione potrà variare da un mese a tre la prima volta e dell'aumento raddoppiato ad ogni recidiva.

Art. 86. I soci effettivi che dopo dieci anni d'iscrizione continuano nella Società, mancassero alla vita lasciando la vedova od orfani incapaci a provvedere sufficientemente alla propria esistenza, la Società, in vista dei prodotti disponibili del Fondo di Riserva, potrà provvedere nei modi che crederà opportuni.

Art. 87. Per gli orfani poi, oltre ai provve-

dimenti di cui sopra, veglierà per mezzo dei suoi Consiglieri, come padre di famiglia, che frequentino le scuole elementari sino a tanto che vengano ammessi in qualche stabilimento, che non si abbandonino all'ozio e vagabondaggio, insomma che colla loro buona condotta ed operosità si acquistino l'altrui stima al proprio onore e decoro della Società.

Art. 88. Il Consiglio d'Amministrazione, dietro proposta della Direzione od invito di altre Società Consorelle potrà stabilire i rapporti di reciproco trattamento con quelle, mediante determinate condizioni a stabilirsi dalla Direzione stessa.

Art. 89. I soci che per qualsiasi motivo cesseranno di far parte della Società, non avranno diritto alcuno a rimborsi od indennità di sorta.

Art. 90. Il rivedimento e derogazione in parte del Regolamento sociale potrà aver luogo una volta all'anno e stabilito in apposita adunanza generale a maggioranza di voti.

Art. 91. In ogni dieci anni si addiverrà a nuova iscrizione dei soci con nuovo numero d'ordine per la surrogazione dei mancanti.

Art. 92. Le deliberazioni del Consiglio saranno considerate come articoli del Regolamento stesso, semprecchè non siano contrario al buon andamento ed interesse sociale; in questo caso saranno nulle di pien diritto e non potranno obbligare alcun socio.

Art. 93. Ogni proposta, petizione o domanda sia in iscritto che altrimenti e sottoscrizione sia d'interesse particolare che d'interesse generale diretta alla Società ed al Consiglio sarà ricevuta dalla Direzione, la quale dopo accurato esame ed emesso il suo giudizio in merito per mezzo del Presidente la comunicherà al Consiglio per

gli opportuni provvedimenti.

Art. 94. Ogni anno sarà eseguito un inventario generale dei mobili esistenti nei locali della Società.

Art. 95. Pel servizio della Società Operaia, l'Amministrazione nominerà un messo sociale al quale sarà affidata la polizia della sala consigliare, il medesimo inoltre dovrà eseguire tutto quanto gli verrà ordinato dai membri componenti la Direzione.

Art. 96. In caso di scioglimento della Società i fondi della medesima saranno impiegati in opere di beneficenza pubblica e principalmente a vantaggio degli operai.

Art. 97. La Società non s'intenderà sciolta finchè vi siano venti soci effettivi, volontariamente perduranti.

Art. 98. In mancanza di tal numero la Direzione riunirà tutti i soci esistenti in adunanza generale come ai numeri 43 e 44 per definire a maggioranza di voti l'impiego dei fondi.

Istituzione del Fondo Attivo

Scopo ed Amministrazione

Art. 99. Coll'istituzione del Fondo Attivo, a norma dell'articolo ottantadue, si ha per iscopo di provvedere ai soci effettivi secondo le disposizioni in appresso descritte un sussidio giornaliero ad ogni occorrenza di malattia ed un sussidio fisso in caso di decesso.

Art. 100. La distribuzione di tali sussidi è fatta dalla Direzione in base alle dichiarazioni mediche cui ogni socio ammalato avrà cura di trasmettere

nei termini prescritti al membro delegato, in persona del Segretario della Società, per la necessaria registrazione ed a speciali relazioni fatte dai membri Visitatori nominati dal Consiglio in ogni semestre.

Art. 101. I membri Visitatori presentemente sono in numero di quattro, ed hanno speciale incarico di visitare i soci ammalati non meno d'una volta per settimana, e di fare conoscere in seguito alla Direzione od al membro delegato il loro stato e condizione, affinchè si abbiano le norme necessarie per la spedizione dei mandati di sussidio.

Art. 102. Il servizio dei Visitatori è ripartito in quattro sezioni, cioè prima e seconda Pont, terza Villanuova e quarta Oltresosana; ogni sezione per quanto sia possibile, dovrà avere un visitatore.

Art. 103. I visitatori nel fare le loro visite dovranno decentemente indagare lo stato dell'ammalato, la natura e durata della malattia, accertarsi dell'impossibilità al lavoro, esortare gli ammalati ad eseguire puntualmente le prescrizioni del medico, di non abusare del beneficio sociale e finalmente di ricevere i loro reclami.

Disposizioni Generali

Art. 104. Il socio effettivo che cade ammalato dopo sei mesi che abbia completamente pagato il diritto d'ammissione, avrà diritto ad un sussidio giornaliero che gli sarà accordato in base alla dichiarazione medica per un anno, cioè per mesi sei, denominato primo sussidio a lire una cadun giorno e per gli altri mesi sei, denominato secondo sussidio a centesimi cinquanta cadun

giorno ed al suo decesso ad un sussidio di lire venticinque semprechè si nell'uno che nell'altro caso non sia moroso nel pagamento delle quote mensili come all'articolo 31 del Regolamento Sociale.

Art. 105. Il socio ammalato, per godere del sussidio dovrà presentare alla Direzione od al membro delegato una dichiara medica unitamente al libretto, cioè se ammalato nel Mandamento e contorni entro i primi cinque giorni, se ammalato nello Stato entro i primi dieci giorni, se in Europa nei primi quindici giorni ed oltre il continente Europeo entro un mese.

Art. 106. Il socio che sarà in ritardo oltre al tempo prescritto come all'articolo precedente per la presentazione della dichiara, si nell'uno che nell'altro caso darà effetto alla rinuncia del sussidio per tanti giorni quanti ne saranno trascurati.

Art. 107. I soci ammalati sono soggetti alla sorveglianza dei membri Visitatori, ai quali i soci ammalati sono indispensabilmente tenuti di dare precisa conoscenza dello stato di loro malattia, convalescenza, guarigione e traslocazione di residenza, occorrendo, quand'anche giornaliera.

Art. 108. I soci poi che non sono soggetti alla sorveglianza dei Visitatori, ad eccezione dei soci che si trovano in cura presso gli stabilimenti Pii, sono indispensabilmente tenuti di presentare la dichiara medica legalizzata dal Sindaco del luogo o Presidente se vi è Società Operaia, in ogni dieci giorni, o nel termine stabilito dalla Direzione.

Art. 109. Le trasgressioni ai due articoli precedenti saranno puniti colla privazione del sussidio.

Art. 110. I soci che si fingeranno ammalati, o che nel tempo della loro malattia o convalescenza si porteranno in esercizi pubblici, o che eserciranno lavori di qualsiasi sorta, o che per mala condotta dovranno prolungare la loro malattia, gli sarà sospeso il sussidio per un mese la prima volta, per sei mesi la seconda e definitivamente la terza.

Art. 110. Sulle denuncie di dichiarazioni di condotta equivoca d'un socio ammalato o convalescente, la Direzione dovrà con tutta diligenza esaminare le fatte denuncie tanto nell'interesse del socio che della Società, ed in caso di bisogno incaricare, in via straordinaria, un socio, e se d'uopo colla necessaria retribuzione, a portarsi al domicilio del socio denunciato per riconoscere in persona la condotta del medesimo, ed in seguito ai ricevuti schiarimenti riferire al Consiglio lo stato delle cose per gli opportuni provvedimenti: il quale dopo aver esaminato, in merito le fatte relazioni e se d'uopo le ragioni del socio denunciato, pronuncerà la sua decisione in proposito, con aggiunta della retribuzione per le visite straordinarie ordinate dalla Direzione.

Art. 111. Sulla pronunciata decisione del Consiglio come all'articolo precedente, il socio è tenuto indispensabilmente assoggettarsi sotto pena di privazione totale d'ogni sussidio avvenire.

Art. 112. Le riprese di malattia che cadranno tanto nel corso del primo sussidio ad intervallo non maggiore d'un mese, come dopo terminato il primo sussidio ad intervallo non maggiore di due mesi, saranno portate in continuazione.

Art. 113. Se poi la ripresa di malattia cade ad intervallo maggiore come all'articolo prece-

dente, darà effetto a nuovo cominciamento di sussidio.

Art. 114. Le guarigioni di malattia presentate dal socio od altrimenti, sia nel corso del primo sussidio, che del secondo, non potranno essere riconosciute per valide se non saranno debitamente certificate da un medico scelto dall'Amministrazione.

Art. 115. Il socio che abbia preso il primo e secondo sussidio non avrà più diritto a nuovo sussidio se non dopo tre mesi; occorrendo però che il socio continuasse ad essere ammalato, la Società e per essa il Consiglio, in vista dell'anzianità sociale non interrotta dell'individuo, non meno che della sua posizione ed in vista dei fondi disponibili di riserva, potrà stabilire a maggioranza di due terzi dei voti un sussidio nel modo che crederà conveniente, non però superiore al secondo, ad eccezione dei cronici, pei quali, dopo un anno di sussidio, il Consiglio in base alle norme di cui sopra, stabilirà il da farsi.

Art. 116. Ad ogni occorrenza, che un socio fosse in grave malattia e che non avesse famiglia, parenti od amici per assisterlo, la Società per mezzo della Direzione e sulla richiesta del Visitatore, delegherà due persone o soci per la necessaria assistenza e per turno di sei ore.

Art. 117. La nomina di tali assistenti sarà fatta il più che possibile fra i soci che non abbiano cariche sociali e per ordine d'iscrizione.

Art. 118. I soci delegati per tale assistenza che si rifiutassero, saranno per la prima volta ammoniti dal Presidente in seduta ordinaria del Consiglio, la seconda volta sospesi per tre mesi di tutti i benefici sociali ivi compreso i benefici

di sussidio e la terza per sei mesi.

Art. 119. I soci che cadranno ammalati fuori del Comune e che nel frattempo della loro malattia si renderanno a casa sono tenuti di presentare una nuova dichiara del medico locale nelle stesse condizioni dell'articolo 105; in caso di trascuranza si osserveranno i disposti dell'articolo 106.

Art. 120. Per la malattia della gola il socio non avrà diritto a sussidio che per dieci giorni con che stii nelle disposizioni regolamentari.

Art. 121. Le malattie veneree o provenienti dall'abuso del vino e liquori, dal mal costume o da risse e quistioni provocate dal socio non danno diritto a sussidio.

Art. 122. Il socio ammalato che prende sussidio sotto cura d'altro medico sarà soggetto al controllo del Dottore sociale.

Istituzione del Fondo di Riserva

Disposizioni Generali

Art. 123. Coll'istituzione del Fondo di Riserva a norma dell'articolo 83 Regolamento Sociale, si ha per iscopo di provvedere nei modi in appresso descritti un sussidio giornaliero e continuo ai soci effettivi che si renderanno inabili al lavoro per vecchiaia o per malattia incurabile.

Art. 124. La distribuzione di tali sussidi, è fatta dal Consiglio in ogni semestre sui redditi del fondo predetto, i quali, però in ogni caso, non potranno essere superiori al secondo sussidio di malattia.

Art. 125. Avranno diritto a tale sussidio i soci effettivi che si renderanno affatto inabili al

lavoro per vecchiaia o per malattia incurabile, purchè abbiano quindici anni d'anzianità sociale, cioè di esistenza continua in Società.

Art. 126. Per costituire tale fondo s'impiegheranno per un decennio a principiare dal 1 Luglio 1887 tutte le economie della Cassa Attiva, le quote dei soci onorari e qualunque altra entrata straordinaria sotto qualsiasi titolo si presentino, esclusi però gl'interessi del capitale del fondo sociale i quali continueranno ad essere capitalizzati in aumento a questi; dopo dieci anni questa Cassa di risparmio sarà alimentata dagl'interessi del capitale suo proprio, più dalle quote dei soci Onorari e da qualunque altra somma concessa a titolo di dono.

Art. 127. I soci che si crederanno in diritto a tale sussidio dovranno nei primi due mesi d'ogni semestre presentare la loro domanda in iscritto alla Direzione, contenente i motivi che li rendono inabili al lavoro, ed una dichiara medica che gli comprovi d'esser tali.

Art. 128. La Direzione dopo trascorsi i primi due mesi d'ogni semestre come sopra, unitamente a quattro membri del Consiglio, che dal medesimo saranno appositamente delegati, riepilogherà le fatte domande, tenendo conto delle abituali occupazioni dei richiedenti, si accerterà in ogni modo della realtà dei motivi su cui si appoggiano i richiedenti; si consulterà inoltre dal medico sociale, se le dichiarare sono fatte da altro medico per la debita conferma del reale stato d'inabilità al lavoro del socio.

Art. 129. La Direzione in appoggio alla conferma d'inabilità al lavoro dei richiedenti riasciata dal Medico sociale e del reale riconoscimento dei motivi esposti nelle domande dei

richiedenti, presenterà le domande predette al Consiglio per la debita convalidazione ed ammissione al sussidio.

Art. 130. I soci ammessi al sussidio di riserva entreranno in diritto col primo giorno d'ogni semestre successivo alla domanda e saranno pagati a quindicine scadute.

Art. 131. I soci dichiarati inabili al lavoro e sussidiati come tali, sono tenuti: 1. al pagamento delle quote mensili a tenore dell'articolo 23 Regolamento Sociale; 2. di osservare le disposizioni dell'articolo 31 Reg. Soc.; 3. di rinnovare in ogni tre mesi la fede medica d'inabilità al lavoro a scanso sì nell'uno che nell'altro caso di sospensione al sussidio.

Art. 132. Nel caso di ristabilimento in salute dichiarata dal Medico sociale, cesserà il sussidio di cui sopra ed il socio rientrerà nei suoi diritti e doveri ordinari.

Istituzione del Magazzino di Previdenza



SCOPO ED AMMINISTRAZIONE

Art. 133. Coll'Istituzione del Magazzino di Previdenza a norma dell'articolo 82 si ha per iscopo di provvedere i generi alimentari di prima necessità all'ingrosso per distribuirli al minuto ai soci contro rimborso in contanti del prezzo di costo e le spese di distribuzione secondo le norme in appresso descritte.

Art. 134. L'Amministrazione di Previdenza è composta d'una Commissione permanente di tre membri unitamente alla Direzione come all'articolo 55. del Regolamento Sociale.

Art. 135. La nomina dei membri della Commissione di Previdenza è fatta dal Consiglio d'Amministrazione a senso dell'articolo 78 in base alla terna proposta dal Consiglio Superiore.

Art. 136. I membri della Commissione possono anche scegliersi fra i soci onorari, essi durano in carica un anno, devonsi eleggere ogni quattro mesi e scadono per anzianità, essi sono rieleggibili.

Art. 137. Unitamente alla Commissione predetta vi sarà un Magazziniere per distribuire ai soci le derrate che si trovano in magazzino, un panattiere ed altri impiegati se d'uopo, i quali saranno nominati dal Consiglio secondo le norme dell'articolo 135.

Art. 138. Le incombenze di Segreteria e di Cassa saranno disimpegnate da appositi Segretario e Cassiere.

Attribuzioni degli Amministratori

Art. 139. Spetta all'Amministrazione del magazzino di Previdenza:

1. Di fare le provviste tutte dei generi occorrenti al magazzino ed ordinarne i pagamenti, stabilirne i relativi prezzi di distribuzione ed ordinare i versamenti.

2. Di vigilare il servizio, assistere all'introduzione dei generi, controllarne la qualità e la misura, regolarne le consegne al distributore ed al panattiere, vegliare per la buona conservazione delle grosse provviste nei magazzini, con facoltà per tutto ciò di delegare per turno in ogni settimana uno dei suoi membri.

3. di assistere alla formazione degli inventari mensili e di altri occorrendo.

4. di fare osservare in tutto le speciali convenzioni a cui il distributore ed il panattiere debbono attenersi applicando, occorrendo, ai medesimi le multe e le pene nelle stesse convenzioni stabilite.

Art. 140. Per soddisfare alle prescrizioni 1, 2, 3 e 4 articolo precedente, l'Amministrazione si riunirà ordinariamente in magazzino nei giorni ed ore stabiliti di consenso colla Direzione e straordinariamente sempre quando vi sia il bisogno di stabilire qualche acquisto d'urgenza.

Art. 141. I provvedimenti di qualsiasi specie d'interesse del magazzino, non saranno validi se non si trovano presenti due membri della Commissione ed uno almeno della Direzione od un Controllore.

Art. 142. Il membro anziano di nomina fungerà come capo amministratore, egli sarà depositario dei documenti spettanti all'Amministrazione di Previdenza e quindi perciò come tale, firma e vidima col bollo contenente l'iscrizione del magazzino le note e mandati di pagamento; darà inoltre le necessarie disposizioni affinché in ogni riunione straordinaria i membri dell'Amministrazione interessati siano avvertiti.

Art. 143. Gli altri membri in qualità di Consiglieri dovranno trovarsi presenti a tutte le riunioni dell'Amministrazione tanto ordinarie che straordinarie per stabilire di comune accordo i provvedimenti di cui all'articolo 139 di fare le proposte che crederanno utili al buon andamento del magazzino ed infine di disimpegnare a quelle altre incombenze che in via d'urgenza fossero d'uopo.

Art. 144. È severamente proibito ai membri

della Commissione, ai Controllori ed a ogni altro funzionario della Società di accettare mancia o compenso sia in denaro che in derrate od in altra guisa dai fornitori del magazzino o dal magazzinoiere.

Art. 145. Il Segretario tiene la contabilità del magazzino e la relativa corrispondenza, eseguisce alla fine d'ogni mese coll'assistenza della Commissione l'inventario di tutti i generi di previdenza, compila i rendiconti mensili e semestrali e due giorni dopo ogni inventario presenta al Cassiere il totale del caricamento del mese affinché questi possa ritirare dal magazzinoiere il versamento di saldo; d'accordo colla Commissione stabilisce i prezzi dei generi in distribuzione, fa e controfirma i mandati di pagamento, assiste con voto consultivo alle adunanze della Commissione, egli è depositario dei registri e carte del magazzino di Previdenza.

Art. 146. Il Cassiere del magazzino dovrà ogni due giorni alle nove di sera ritirare le somme percepite dal magazzinoiere, in caso d'impedimento subitaneo dovrà eseguire tale operazione il mattino seguente oppure prevenire il Presidente previa giustificazione dell'impedimento, in tal caso il Presidente delegherà un vice-Presidente per ritirare all'epoca fissata le somme in questione le quali verranno registrate sopra un libro speciale che si troverà all'ufficio di Presidenza; la responsabilità del Cassiere supplente cessa subito che avrà rimesso i suoi incassi al Cassiere titolare, quale questi dovrà subito assumersi a suo carico.

Art. 147. Il Cassiere pagherà i mandati quando questi portino la firma del membro anziano Capo della Commissione e del Segretario del

magazzino, i medesimi dovranno essere immediatamente quitanzati e timbrati, in difetto di queste formalità essi saranno a carico del Cassiere.

Art. 148. La retribuzione del Cassiere del magazzino non potrà essere inferiore alle lire dieci mensili.

Art. 149. La carica di Segretario del magazzino e quella di segretario dell'Amministrazione come pure la carica di Cassiere del magazzino e quella di Cassiere dell'Amministrazione non possono accumularsi sulla stessa persona.

Art. 150. I Cassieri sia del magazzino che dell'Amministrazione intendendo dimettersi, dovranno darne avviso tre mesi prima, pei due Segretari il termine della disdetta è fissato ad un mese.

Art. 151. I Segretari ed i Cassieri non potranno essere cambiati che per mancanza al loro dovere ed in questo caso potranno essere licenziati immediatamente.

Condizioni del Magazzinoiere

Art. 152. Il Magazzinoiere dovrà rimanere in magazzino tutti i giorni secondo l'orario stabilito dal Consiglio per distribuire ai soci i generi esistenti in magazzino, mediante rimborso dell'ammontare in contanti ai prezzi indicati nella tariffa che dovrà sempre essere esposta nel magazzino a visione di tutti.

Art. 153. Dovrà ogni due giorni versare al Cassiere le esazioni fatte in magazzino.

Art. 154. Sarà responsabile in proprio dei generi ricevuti in consegna a partire dal momento che la Commissione glie ne da caricamento spe-

cificato colle note di compra, come pure degli oggetti tutti esistenti nel magazzino e nella cantina annessavi; nonchè delle contravvenzioni che per sua colpa potessero accusarsi, le quali potrà però ripetere dal socio che avesse concorso a darvi luogo; sta a lui l'assicurarsi se le botti ed i recipienti siano in buono stato ed in caso di deteriorazione dovrà subito prevenire il Presidente od un Vice-Presidente.

Art. 155. I danni e le perdite per deteriorazione anteriore alla sua denuncia saranno a suo carico, come pure non avrà valore, alcun altro reclamo riguardante mancanza di peso od aumento di consumo quando non sia fatto al momento della consegna.

Art. 156. È proibito al magazziniere d'esercire oltre a quello del magazzino altro commercio entro o fuori.

Art. 157. A garanzia di tale maneggio dovrà fare un deposito in contanti nella somma stabilita dal Regolamento.

Art. 158. Non dovrà fare alcuna distribuzione ai soci senza presentazione del proprio libretto per accertarsi che il pagamento delle quote non sia in ritardo di due mesi e non meno distribuire i generi di nuovo ricevuti senza che prima siano verificati e riconosciuti dall'Amministrazione sotto pena d'una multa di lire cinquanta.

Art. 159. Nelle provviste, occorrendo che un socio non potesse intervenire delegherà la moglie od i figli o famigli, purchè convivano assieme, che riconosciuti per tali li considererà come il socio medesimo, una tale facoltà cessa per i soci che sono fuori del Borgo.

Art. 160. Nella distribuzione dei generi dovrà sempre servirsi dei pesi e misure del magazzino,

dare ad ognuno il suo conto preciso, comportarsi in modo civile e cortese coi soci, dar loro soddisfacenti spiegazioni affinchè non vi siano lagnanze.

Art. 161. Gli è assolutamente vietata la distribuzione di qualsiasi genere agli estranei della Soc.; nella distribuzione del vino non dovrà sotto niun pretesto permettere che si beva nel magazzino, sotto pena d'una multa sì nell'uno che nell'altro caso di lire cinquanta oltre all'ammontare della contravvenzione che potesse aver luogo per tale suo fallo.

Art. 162. Ad ogni arrivo di nuovi generi dovrà unitamente ai membri dell'Amministrazione trovarsi presente per riconoscere la quantità che deve darsene caricamento.

Art. 163. Dovrà in ogni occasione rendere consapevole l'Amministrazione dello stato di esistenza delle derrate, aver cura dei mobili ed utensili del magazzino ricevuti in consegna come da apposito inventario, tenere il locale del magazzino colla massima decenza e ben ordinati i generi in distribuzione ed infine eseguire puntualmente gli ordini ricevuti per ciò che riguarda l'andamento del magazzino.

Art. 164. Occorrendo delle lagnanze per parte dei soci sulla sua condotta per la distribuzione sia in qualità che nel peso o misura le quali fossero giustificate dal Consiglio, incorrerà per la prima volta nella multa di lire cinquanta e per la seconda sarà sospeso dalla carica di magazziniere.

Art. 165. Occorrendo di dover lasciare il magazzino sia da parte sua che da parte dal Consiglio vi sarà una licenza non minore di mesi tre, dandosi però caricamento e scaricamento

con apposito inventario, sia dei mobili che dei generi esistenti come agli articoli 162 e 163.

Art. 166. Il magazziniere godrà d'una retribuzione fissa od un tanto per cento nel modo che sarà convenuto col Consiglio; da tale retribuzione saranno prelevate le multe che all'occorrenza fossero incorse.

Condizioni del Panattiere

Art. 167. Il panattiere della Società dovrà essere socio effettivo e non potrà esercire commercio coerente al magazzino, dovrà giornalmente mantenere al magazzino la quantità di pane necessario alla distribuzione nelle qualità che gli verranno ordinate dal magazziniere cioè pane casalingo prima e seconda qualità e grissini.

Art. 168. Dalla quantità di farine ricevute dovrà dare un'aumento di chilogrammi (*a convenirsi*) per il pane di prima qualità e chilog. (*a convenirsi*) per quello di seconda, riguardo ai grissini il peso della farina.

Art. 169. Per la confezione del pane dovrà rigorosamente stare alle regole d'arte sia nella cottura che nel gusto e di soddisfare alle osservazioni che all'occorrenza gli verranno fatte in proposito dalla commissione.

Art. 170. Occorrendo di rendere pane che alla Commissione o Direzione sia riconosciuto non essere secondo le condizioni dell'articolo precedente verrà in conseguenza rifiutato dalla Commissione ed il panattiere dovrà senz'altro ritirarlo e rimborsarne il valore al prezzo di distribuzione.

Art. 171. Non dovrà rendere il pane al magazzino se non dopo quattro ore dacchè fu estratto dal fornò; il raffreddamento dovrà aver luogo all'aria libera.

Art. 172. Non potrà fare altra qualità di pane ed in special modo confezionarne per quelli che non sono soci senza permesso in iscritto dall'Amministrazione Sociale.

Art. 173. A compenso della cottura, ivi compresa la provvista della legna e sale necessario come pure il semolino per i grissini avrà per ogni cento chilo di farina una somma a convenirsi.

Art. 174. La Società provvede il locale del forno, pastino, magazzino del pane e della farina con tutti gli attrezzi all'uopo necessari oltre al ripostiglio della legna ed una piccola cucina attigua al forno sociale.

Art. 175. Ad ogni mancanza di pane in magazzino purchè avvertito in tempo, come pure per la trasgressione degli articoli 171 e 172 incorrerà in una multa da lire tre a dieci.

Art. 176. A garanzia del suo operato dovrà fare a mani della Società un deposito in numerario nella somma prescritta dal Regolamento.

Art. 177. Nella confezione del pane, occorrendo trovare farine di qualità inferiore a quella richiesta, dovrà tosto sospendere il quintale in corso e rendere avvisata la Commissione acciò possa provvedere in proposito.

Art. 178. Occorrendo il bisogno di licenziamento tanto da una parte che dall'altra dovrà darsi in scritto due mesi prima, in caso però di mancanze straordinarie la Direzione è facoltativa di prendere quei provvedimenti che crederà più opportuni.

Art. 179. Ogni qualvolta e sempre quando l'interesse sociale lo creda del caso, sarà facoltativo l'accesso tanto nel locale del forno quanto nel magazzino del pane e della farina alle persone componenti la Direzione, Commissione ed ogni

altra, che per tale caso ne fosse incaricata dall'Amministrazione Sociale.

Depositi degl'Impiegati

Art. 180. A garanzia e buon andamento della Società Operaia gli impiegati della medesima sono tenuti ai depositi seguenti, cioè,

Quello del magazziniere è fissato a L.	2500
» del cassiere del magazzino	» 3000
» del cassiere dell'Amministr.	» 600
» del segretario dell'Amministr.	» 300
» del segretario del magazzino	» 300
» del panattiere sociale	» 300

Art. 181. Di questi depositi la Società corrisponde lo stesso interesse che essa riceve dal suo capitale, in ogni caso detto interesse non potrà essere superiore al 5 per cento, il medesimo decorrerà dal giorno in cui i depositi saranno fatti alla Società.

Art. 182. I depositi saranno assicurati sul fondo sociale, ed in caso di liquidazione forzata o volontaria della Società, tali depositi saranno i primi ad essere integralmente ed immediatamente pagati.

Multe

Art. 183. Tutti i funzionari retribuiti che mancheranno ai loro doveri saranno puniti con multa per la prima volta, la seconda esclusi non solo dalle funzioni, ma da membri della Società.

Art. 184. Le multe non saranno inferiori a lire cinquanta per errori nei registri causati da negligenza e non inferiori a lire cento se da

accordo con qualche membro dell'Amministrazione del magazzino, controllo od altri.

Art. 185. Il Cassiere che senz'avvertire lascerà passare senza procurarsi gl'incassi del magazzino avrà pure una multa di lire cinquanta.

Art. 186. Ogni multa sarà inflitta dal Consiglio d'Amministrazione quando è provata la trasgressione ai doveri, in caso di mancanza di prove, giudicherà in proposito il Consiglio Superiore.

Art. 187. Le multe saranno immediatamente versate a favore della Cassa di Riserva.

Art. 188. Tutti i funzionari onorifici che verranno meno ai loro obblighi, saranno sospesi dalle loro funzioni ed anche esclusi dalla Società.

Disposizioni generali

Art. 189. Non potranno godere del beneficio di previdenza quei soci che sono morosi al pagamento delle loro quote mensili come all'articolo 31 del Regolamento Sociale, o che esercitano commercio di generi di medesima specie a quelli che si distribuiscono in magazzino.

Art. 190. I soci nel fare le loro provviste dovranno sempre presentare al magazziniere, se richiesti, il proprio libretto, e non possono fermarsi nel locale del magazzino oltre al tempo necessario per le provviste.

Art. 191. Il socio che coadiuverà persone estranee alla Società per provvedersi dei generi del magazzino, col prestargli il libretto od altrimenti, o che faccia smercio o consumazione dei generi provvisti con persone fuori della propria casa, sarà colpevole d'un atto che potrebbe compromettere la Società e come tale sarà sospeso dai suoi diritti al magazzino per tre mesi la prima













volta, ed in caso di recidiva sospeso definitivamente, con obbligo inoltre di compensare la Società dei danni e spese che potessero derivare per tale sua mancanza.

Art. 192. Il socio che non fosse soddisfatto nella provvista dei generi sia nella qualità richiesta che nel peso o misura, purchè abbia giustificazione di terzi, potrà rivolgersi dal Consiglio, il quale, in base alle relazioni dei terzi, riconoscendo valida la lagnanza, darà tosto i provvedimenti necessari.













Art. 193. Il socio che abuserà della previdenza del vino, cioè che ne faccia sciopero o maggior consumazione del necessario, sarà sospeso di tale beneficio la prima volta di un mese, la seconda di tre e la terza definitivamente.

Il presente Regolamento, ricompilato con nuove modificazioni a quello adottato in Agosto 1869 e 1 Dicembre 1877. fu approvato in Adunanza Generale dei Soci il 7 Settembre 1889.

Pagamenti fatti nell'anno 1895

MESI	BOLLO	DATE	FIRMA DI CHI RICEVE
Gennaio		2 febbraio	Bonatti
Febbr.		15 marzo	Bonatti
Marzo		23 marzo	Bonatti
Aprile		19 maggio	Bonatti
Maggio		16 giugno	Bonatti
Giugno		25 luglio	Bonatti
Luglio		29 luglio	Bonatti
Agosto		3 ottobre	Bonatti
Settemb.		3 ottobre	Bonatti
Ottobre		14 ore	Bonatti
Novemb.		6 gennaio	Bonatti
Dicemb.		6 gennaio	Bonatti

Pagamenti fatti nell'anno 1896

MESI	BOLLO	DATE	FIRMA DI CHI RICEVE
Gennaio		3 marzo	Bonatti
Febb.		3 aprile	Bonatti
Marzo		8 maggio	Bonatti
Aprile		19 giugno	Bonatti
Maggio		1 giugno	Bonatti
Giugno		29 luglio	Bonatti
Luglio		29 luglio	Bonatti
Agosto		4 ottobre	Bonatti
Settemb.		2 ottobre	Bonatti
Ottobre		6 luglio	Bonatti
Novemb.		2 giugno	Bonatti
Dicemb.		2 febbraio	Bonatti

Pagamenti fatti nell'anno 1897

MESI	BOLLO	DATE	FIRMA DI CHI RICEVE
Gennaio		6 marzo	Bonatti
Febb.		3 aprile	Bonatti
Marzo		16 maggio	Bonatti
Aprile		16 maggio	Bonatti
Maggio		2 luglio	Bonatti
Giugno		2 luglio	Bonatti
Luglio		2 agosto	Bonatti
Agosto		23 agosto	Bonatti
Settemb.		31 agosto	Bonatti
Ottobre		31 ottobre	Bonatti
Novemb.		5 gennaio	Bonatti
Dicemb.		5 gennaio	Bonatti





Pagamenti fatti nell'anno 1898

MESI	BOLLO	DATE	FIRMA DI CHI RICEVE
Gennaio		1 marzo	Bonatti
Febb.		1 marzo	Bonatti
Marzo		1 maggio	Bonatti
Aprile		1 maggio	Bonatti
Maggio		29 maggio	Bonatti
Giugno		2 agosto	Bonatti
Luglio		2 agosto	Bonatti
Agosto		3 ottobre	Bonatti
Settemb.		3 ottobre	Bonatti
Ottobre		20 1898	Bonatti
Novemb.		20 1898	Bonatti
Dicemb.		20 1898	Bonatti

Pagamenti fatti nell'anno 1899

MESI	BOLLO	DATE	FIRMA DI CHI RICEVE
Gennaio		4 marzo	
Febb.		4 marzo	Bonatti
Marzo		1 Mag	Bonatti
Aprile		1 Mag	Bonatti
Maggio		1 luglio	Bonatti
Giugno		16 luglio	Bonatti
Luglio		2 agosto	J
Agosto		1 ottobre	
Settemb.		1 ottobre	Bonatti
Ottobre		J	
Novemb.		J	Bonatti
Dicemb.		18 febbraio	J

Pagamenti fatti nell'anno 1900

MESI	BOLLO	DATE	FIRMA DI CHI RICEVE
Gennaio		18 febbraio	Bonatti
Febbr.		31 marzo	
Marzo		31 marzo	J
Aprile		24 aprile	Bonatti
Maggio			
Giugno			
Luglio			
Agosto			
Settemb.			
Ottobre			
Novemb.			
Dicemb.			

Pagamenti fatti nell'anno 189

MESI	BOLLO	DATE	FIRMA DI CHI RICEVE
Gennaio			
Febb.			
Marzo			
Aprile			
Maggio			
Giugno			
Luglio			
Agosto			
Settemb.			
Ottobre			
Novemb.			
Dicemb.			

Pagamenti fatti nell'anno 18

MESI	BOLLO	DATE	FIRMA DI CHI RICEVE
Gennaio			
Febbr.			
Marzo			
Aprile			
Maggio			
Giugno			
Luglio			
Agosto			
Settemb.			
Ottobre			
Novemb.			
Dicemb.			

Sussidi esatti per malattie

NUMERO del Mandato	EPOCA E DATA DI MALATTIA SUSSIDIATA	Giorni	Importo
	1895		
2465	20 gennaio 2 febbraio	14	14
2485	3 febbraio 16 detto	14	14
2513	17 febbraio 17 marzo	29	29
	1897		
3182	24 aprile 16 maggio	24	24
3193	17 maggio 30 detto	14	14
3221	1 giugno 30 detto	30	30
3244	1 luglio 15 detto	15	15
3245	16 luglio 31 detto	16	16
3254	1 agosto 23 detto	23	23



Brigade of the

1st

1811